



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI BARI



Corsi e ricorsi storici nello spettacolo.

Chi si occupa del lavoro nel mondo dello spettacolo, ricorda benissimo dell'esistenza, un tempo, del libretto ex Enpals del lavoratore dello spettacolo (di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.) .

I datori di lavoro che scritturavano i lavoratori dello spettacolo, dovevano compilare il libretto consegnato dal lavoratore, con l'indicazione del periodo di scrittura, la qualifica, il raggruppamento a cui apparteneva il lavoratore (A, B, C) il tipo di rapporto se a tempo determinato o indeterminato, se full time o part time, la retribuzione, i giorni retribuiti e l'aliquota contributiva applicata.

L'articolo 22 della Legge n. 183/2011, dal 1° gennaio 2012, pose fine a questo obbligo e a tutti gli adempimenti relativi al libretto personale del lavoratore.

L'Enpals nella sua circolare nr. 15 del dicembre 2011 spiegava che con l'introduzione delle procedure telematiche di trasferimento dei dati, i lavoratori potevano agevolmente acquisire informazioni aggiornate relative alla propria posizione assicurativa attraverso l'interrogazione dei dati in possesso dell'Enpals.

E di qui l'inutilità del libretto.

A distanza di 10 anni dal raggiungimento di quel traguardo, il nostro Legislatore, ha ben pensato con il DL 73 del 25 maggio 2021 di ripristinare tale obbligo.

L'art. 66 del citato decreto inserisce all'art. 1 del D.Lgs 182/97 il comma 15 quinquies:

"Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una certificazione attestante l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati, con particolare riguardo a quanto disposto dai commi 8 e 12. In caso di mancato rilascio o di attestazione non veritiera, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, e non può accedere, nell'anno successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie, comunque denominati, fatta salva l'applicazione di ogni altra pertinente disposizione di legge."

Le comunicazioni telematiche di assunzione, che ricordiamo nel mondo dello spettacolo riguardano anche i lavoratori autonomi e non solo quelli dipendenti, le denunce mensili telematiche della contribuzione inviate all'INPS, l'emissione del cedolino retribuzione o l'emissione della fattura per i lavoratori autonomi, sembrano, al contrario di quanto affermava la circolare nr. 15 dell'Enpals, adempimenti che il Legislatore si sia dimenticato in termini di vantaggio di acquisizione dei dati.

Sinceramente non si capisce l'utilità del ripristino, sotto altra spoglia, del libretto del lavoratore dello spettacolo, perché di questo si tratta.

La cosa ancora più raccapricciante è che il Legislatore, che dimostra di non conoscere le tempistiche del mondo dello spettacolo, punisce con una sanzione smisurata che può arrivare fino a 10.000 (diecimila) euro con la perdita per l'anno successivo di benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI BARI



Si il Legislatore, non conosce le tempistiche di un mondo lavorativo che è dietro le quinte, forse perché è abituato a vedere lo spettacolo dalla platea, non sa che un artista che oggi fa lo spettacolo a Bari, domani potrebbe essere a Milano per altri spettacoli e che il committente che lo ha scritturato non ha la possibilità a fine spettacolo di certificare la retribuzione e la contribuzione dovuta, a meno che il Consulente del Lavoro non lo annoveriamo tra i lavoratori dello spettacolo che devono essere scritturati dal committente per adempiere a queste norme assurde.

Necessiterebbe al più presto un chiarimento da parte del Ministero del Lavoro, per capire prima di tutto, se tale norma riguarda esclusivamente i lavoratori dello spettacolo già iscritti al fondo lavoratori dello spettacolo al 31 dicembre 1995, come dovrebbe essere in quanto si fa riferimento ai commi 8 e 12 del Dlgs 182/97, oppure riguarda l'intera platea dei lavoratori dello spettacolo elencati dal nr. 1 al 14 dell'art 3 del Dlgs CPS 708/47.

E poi conoscere le caratteristiche che tale certificazione deve avere poiché ricordiamo, l'adempimento è obbligatorio dal 01luglio 2021.

Giuseppe De Biase – Coordinatore del Centro Studi ANCL Bari “Francesco & Vincenzo Leggiadro”